

D.P.R. 28 novembre 2001, n. 0454/Pres. (1).

Legge regionale n. 17/2000, articolo 3. Regolamento per la realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà. Approvazione.

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 12 dicembre 2001, n. 50.

Il Presidente della Regione

Vista la legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 recante «Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà»;

Visti in particolare:

- l'articolo 3 che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare i progetti anti violenza;
- l'articolo 9 che prescrive l'adozione di un provvedimento giuntale, sentita la Commissione consiliare competente, per stabilire i criteri di priorità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui all'articolo 3;

Visto altresì l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che prescrive l'adozione di apposito regolamento che predetermini i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione dei contributi;

Preso atto che la III Commissione consiliare, nella seduta del 4 aprile 2001 ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento predisposta dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Rilevata tuttavia la necessità di apportare alcune modifiche al testo succitato al fine:

- di garantire la copertura delle spese di gestione, funzionamento e funzionalità operativa dei centri anti violenza e/o delle case di accoglienza, stanti le limitate risorse finanziarie disponibili, mediante la soppressione del vincolo di riserva di una quota delle risorse a sostegno delle spese per il monitoraggio del fenomeno nonché per le campagne informative e la formazione;
- di assicurare il possesso di esperienza e di competenze specifiche delle associazioni femminili comprovate dall'iscrizione alla data della domanda da almeno un anno agli Albi delle associazioni di volontariato e/o agli Albi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.);
- di acquisire l'attestazione dell'Ente locale, che si convenzioni con una associazione femminile, circa il possesso dei requisiti richiesti, previa acquisizione della documentazione prevista;

Visto il testo del regolamento predisposto in conformità alle predette necessità dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme Delib.G.R. 12 ottobre 2001, n. 3393;

Decreta

È approvato il regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» nel testo allegato e facente parte integrante del presente atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino della Regione.

Regolamento per la concessione dei contributi per la «Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficoltà» di cui alla legge regionale 16 agosto 2000, n. 17.

Articolo 1
Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei finanziamenti, previsti dall'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17, di seguito denominata legge, per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

Articolo 2
Destinatari.

1. I destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 1 sono:

- a) gli Enti locali singoli o associati;
 - b) le associazioni femminili operanti in Regione che siano iscritte, alla data della presentazione della domanda, da almeno un anno agli Albi delle associazioni di volontariato e/o agli Albi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), e che possano dimostrare almeno due anni di esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
 - c) gli Enti locali, singoli o associati di concerto con le associazioni femminili operanti in Regione.
-
-

Articolo 3
Modalità di presentazione delle domande.

1. I destinatari dei contributi devono presentare le domande entro il 31 gennaio dell'anno per il quale chiedono il contributo.

2. Le domande vanno indirizzate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) per gli Enti locali, singoli o associati, di cui all'articolo 3 - comma 1 - lettera a) della legge: una relazione tecnica, contenente la descrizione del progettato e l'indicazione dei relativi costi;

b) per gli Enti locali, singoli o associati, convenzionati con associazioni femminili operanti in Regione: la documentazione di cui alla precedente lettera a), copia della convenzione stipulata con l'associazione e una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente locale che attesta la presenza dei requisiti di cui al precedente articolo 2 - comma 1 - lettera b) fermo restando che, preventivamente alla stipula della convenzione, gli Enti locali, singoli o associati, devono acquisire la documentazione di cui alla successiva lettera c);

c) per le associazioni di cui all'articolo 3 - comma 1 - lettera b) della legge la relazione tecnica di cui al punto a) e la seguente documentazione:

1) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'associazione;

2) nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarazione del legale rappresentante che attesti quali siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo alla data di presentazione della domanda di contributo;

3) relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni nell'ambito della violenza intra ed extra familiare contro le donne;

4) copia del bilancio consuntivo dei due ultimi anni di attività o, in mancanza, del bilancio preventivo ovvero, per le associazioni iscritte all'albo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), la dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni;

5) certificazione dell'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di volontariato e/o all'Albo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) da almeno un anno alla data della presentazione della domanda;

6) ogni altra documentazione utile per comprovare l'adeguatezza dell'Ente od associazione a svolgere l'attività nel settore in argomento.

3. I documenti elencati al precedente comma 2 - lettera c - devono essere autenticati dal legale rappresentante in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

4. I preventivi di spesa devono contenere l'esatta indicazione dei costi così come suddivisi all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento.

Articolo 4 Criteri e modalità di riparto.

1. Il sessanta per cento delle risorse disponibili sarà attribuito in via prioritaria per finanziare «Progetti anti-violenza» presentati dalle associazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge, per le spese di cui alle lettere b), c), d) e d-bis) dell'articolo 7 comma 2 della legge, dal Centro antiviolenza e/o dalle Case di accoglienza, con la seguente graduatoria di priorità (2):

a) spese di gestione e di funzionamento;

b) spese per la funzionalità operativa delle strutture;

c) posti nido, pasti scolastici e servizi di centro vacanze ai bambini ospitati presso le Case di accoglienza;

d) monitoraggio del fenomeno, campagne informative in merito all'attività ed ai servizi offerti, formazione di operatori pubblici e privati;

2. Qualora le risorse dovessero risultare insufficienti il contributo da destinare a ciascun richiedente è assegnato proporzionalmente in modo da garantire, fino alla misura massima possibile, la copertura delle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

3. L'eventuale parte residua e il rimanente quaranta per cento delle risorse disponibili saranno proporzionalmente ripartiti tra gli Enti locali singoli o associati e tra gli Enti locali convenzionati con le associazioni femminili operanti in Regione, con priorità per questi ultimi, fino al limite dei due terzi dell'importo disponibile (3).

4. Qualora i progetti dei richiedenti di cui all'articolo 3 - comma 1 - lettera a) e c) della legge non esauriscano la quota loro riservata, la parte residua viene destinata a finanziare esclusivamente i progetti presentati dalle associazioni di cui al precedente comma 1.

5. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 90 per cento dell'importo complessivo. Il restante 10 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione (4).

(2) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, del testo allegato al D.P.Reg. 28 luglio 2004, n. 0249/Pres.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, del testo allegato al D.P.Reg. 28 luglio 2004, n. 0249/Pres.

(4) Comma così sostituito, ai sensi dell'art. 4, comma 58, L.R. 29 gennaio 2003, n. 1, dall'art. 1, comma 3, del testo allegato al D.P.Reg. 28 luglio 2004, n. 0249/Pres. Il testo originario era così formulato: «5. I contributi vengono erogati, contestualmente al decreto di concessione, per una somma pari al 50% dell'importo complessivo, come previsto dal comma 3, dell'articolo 9 della legge. Il restante 50% viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.».

Articolo 5 Definizione della tipologia di spese.

1. Per spese di gestione e funzionamento dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza di cui alla lettera b) dell'articolo 7, comma 2 della legge, si intendono tutti gli oneri da sostenere per l'ordinaria gestione della struttura, quali, in particolare:

- a) spese di affitto e assicurazioni;
- b) forniture di acqua, luce, gas, telefono;
- c) ordinaria manutenzione;
- d) arredi.

2. Per spese di gestione per la funzionalità operativa dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza di cui alla lettera c) dell'articolo 7, comma 2 della legge, si intendono tutte le spese necessarie per la concreta attuazione del progetto e dei servizi alla persona, quali, in particolare:

- a) spese per il vitto e il vestiario;
- b) assicurazioni;
- c) spese per gli operatori;

- d) consulenze;
 - e) formazione;
 - f) spese mediche specialistiche;
 - g) attività didattiche e ludiche;
 - h) spese postali e di cancelleria.
-
-

Articolo 6
Norma transitoria.

1. Ai fini dell'attribuzione dei contributi, vengono tenute in considerazione tutte le domande pervenute alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali anche anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
 2. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di contributo le domande che risultassero carenti della documentazione prevista dal precedente articolo 3, devono essere integrate su richiesta della competente Direzione regionale.
-